



COMUNE DI VEDANO OLONA Provincia di Varese

DETERMINAZIONE

N° Generale **602** – N° Settoriale **192 AREA TECNICA**

Assunta in data **21.11.2022**

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'UTILIZZO E GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS SITUATI PRESSO IL PARCO FARA FORNI. REVOCA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

Visto, ai fini della competenza, l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 01/04/2021 avente ad oggetto "Nomina di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica e Territorio";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 22.07.2022 con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo e la gestione dei campi da tennis situati presso il Parco Fara Forni e contestualmente individuati i criteri per l'affidamento;

Visto che con Determinazione a contrattare N. Generale 391 – N° Settoriale 120 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato stabilito di procedere, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, all'avvio della procedura aperta necessaria per l'individuazione del soggetto affidatario per l'utilizzo e la gestione dei campi da tennis presso il Parco Fara Forni, approvando la documentazione di gara;

Visto che è stato stabilito come il criterio di aggiudicazione del servizio fosse quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016;

Visto che l'Avviso Pubblico per la gestione dei campi da tennis comunali situati presso il Parco Fara Forni, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 22.08.2022 al 23.09.2022;

Visto che l'Avviso pubblico prot. n. 10702 del 22.08.2022 prevedeva che le offerte sarebbero dovute pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Veduggio del Lazio, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 23.09.2022;

Visto che la prima seduta di gara era prevista per il giorno 23.09.2022 alle ore 9,30, in seduta

pubblica;

Visto che entro il termine massimo fissato per la ricezione, hanno presentato offerta le seguenti Società:

- prot. n. 12076 in data 23/09/2022 Tennis Club Vedano Olona ASD con sede a Vedano Olona Parco Fara Forni;
- prot. n. 12078 in data 23/09/2022 Scuola Tennis IT SSD con sede in via Staurenghi n. 32 a Varese;

Visto che l'apposito Seggio di gara (nominato con determinazione dirigenziale n. Generale 488 – n. Settoriale 155 del Responsabile del Servizio Tecnico), nella seduta pubblica del 29.09.2022, ha provveduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte, e ad esaminare la documentazione contenuta nella Busta Amministrativa delle Società partecipanti alla gara;

Visto come nella seduta pubblica del 29.09.2022. il Presidente di Gara, sulla base delle risultanze dell'esame della documentazione amministrativa, abbia stabilito di ammettere all'apertura della Busta Tecnica tutte le Società partecipanti;

Visto che nella seduta pubblica del 29.09.2022 la Commissione Giudicatrice, al termine della seduta pubblica, ha provveduto, in seduta riservata, all'apertura delle Buste Tecniche e che, dopo aver constatato la presenza delle documentazioni richieste, ha avviato i lavori di attribuzione dei punteggi "qualitativi" previsti dal Bando Disciplinare aggiornandosi in data 06.10.2022 per il prosieguo dell'esame delle offerte;

Visto il verbale della I° seduta nonché le valutazioni delle candidature in data 29.09.2022, che ha avuto termine in data 6.10.2022 con l'esame, in seduta riservata, delle offerte tecniche;

Visto che nella seduta pubblica in data 20.10.2022 la Commissione giudicatrice ha aperto le Buste Economiche, individuando quale migliore offerta quella della Società Scuola Tennis IT SSD di Varese con il punteggio di punti 20 e con un'offerta economica pari ad € 8.000,00 (Canone concessorio annuo), con la seguente graduatoria finale di gara:

- Tennis Club Vedano Olona ASD: 77 punti;
- Scuola Tennis IT SSD: 90 punti;

Visto il verbale della II° seduta pubblica in data 20.10.2022 relativo all'apertura delle offerte economiche con cui la Commissione di gara, sulla base dell'esito della procedura, ha dichiarato che l'"Utilizzo e gestione dei campi da tennis comunali situati presso il Parco Fara Forni" è risultato aggiudicato provvisoriamente alla Società Scuola Tennis IT SSD con sede in Via Staurenghi n. 32 a Varese, sotto le riserve di Legge;

Visto l'art. 10 ter del DL 25.05.2021 n. 73, convertito con modificazioni in Legge 23.07.2021 n. 106 che prevede che all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative"*.

Visto il D.L. 30.12.2021 n. 228 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 Legge 25.02.2022 n. 15 (Decreto mille-proroghe 2022) che all'art. 4 quater ha stabilito che *"Al comma 1 dell'art. 10-ter del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito in Legge 23.07.2021 n. 106, le parole "sono prorogate fino al 31.12.2023" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate fino al 31 dicembre 2025"*;

Visto che, alla luce dei nuovi scenari normativi, determinatisi per cause di forza maggiore, risultata ora necessaria una valutazione sulla opportunità di portare a conclusione la procedura di gara in oggetto, sulla base delle proroghe normative subentrate;

Rilevato pertanto che, sulla base delle considerazioni in ordine alle proroghe normative subentrate, della concessione in appalto, risulta necessario revocare gli atti di gara e procedere con la presa d'atto della proroga delle concessioni in atto;

Visto che, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990, la Pubblica Amministrazione ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato;

Ricordato a tal fine che la revoca della procedura di gara interviene in una fase in cui non si sono consolidate posizioni di particolare tutela in capo alla migliore offerta (il vecchio "aggiudicatario provvisorio");

Visto infatti che, essendo nella fase di "proposta di aggiudicazione" non risulta attualmente possibile configurare situazioni di vantaggio stabili in capo alla migliore offerta che, in ossequio ad un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, risulta avere una mera aspettativa non qualificata alla conclusione del procedimento che non comporta per l'Ente speciali oneri motivazionali o l'inoltro agli interessati di specifica comunicazione di avvio del procedimento;

Richiamato l'art 8 (Adempimenti conseguenti) dell'Avviso Pubblico del 22.08.2022 che prevede: *"La stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare in qualsiasi momento la presente procedura ad evidenza pubblica e/o di non procedere all'affidamento della concessione qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'affidamento. Nulla sarà dovuto ai soggetti concorrenti al verificarsi di tale evenienza"*.

Ricordato altresì che rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara;

Visto che, sulla base del concreto andamento delle fasi di gara, non è richiesto neppure un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato;

Ricordato comunque che la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti;

Visto che la mutata normativa impone all'Ente di procedere alla revoca della gara per sopravvenute ragioni di convenienza che rendono opportuno disporre l'interruzione della procedura e il ritiro del bando, trovando dunque il proprio fondamento nell'esigenza che l'attività amministrativa si adegui al mutato interesse pubblico;

Visto pertanto che, in sostanza, viene accertato che gli atti da revocare non rispondono più alle esigenze di questo Ente, per motivi di ordine normativo subentrate alla concessione in appalto, e che sussiste pertanto un interesse pubblico, concreto ed attuale, per l'eliminazione di una procedura divenuta inopportuna e non conveniente per l'Amministrazione Comunale;

Ribadito che sussiste un concreto interesse pubblico alla revoca della procedura di gara;

Ribadito che l'atto di revoca è legittimo in quanto l'assunto per una normativa nazionale che proroga al 31.12.2025 tutte le convenzioni in scadenza al 31.12.2020 costituisce una motivazione congrua ed esaustiva:

Visto che, trattandosi di atto di revoca in fase di proposta di aggiudicazione, non è necessaria la comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, che costituirebbe un inutile aggravio, essendosi l'Ente determinatosi in tal senso a causa di concreti motivi di interesse pubblico (normativa nazionale di proroghe delle concessioni) tali da rendere inopportuna e non conveniente la prosecuzione della gara;

Ribadito infatti che rientra nel potere discrezionale di questo Ente la possibilità di procedere alla revoca della procedura ad evidenza pubblica allorché questa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale alla ridefinizione di atti divenuti non convenienti ed onerosi dal punto di vista economico finanziario;

Visto che risulta pertanto opportuno e legittimo adottare un atto in autotutela per le necessità sin qui evidenziate;

Visto che ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, il Responsabile del Servizio Tecnico con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

per propria competenza;

DETERMINA

- 1) Di revocare, per le motivazioni di merito in premessa richiamate ed ai sensi dell'art.21 *quinquies* della Legge 241/1990, la Determinazione a contrattare n. Generale 391 n. Settoriale n.120 del 16.08.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico per l'affidamento dell'utilizzo e la gestione dei campi da tennis situati presso il Parco Fara Forni;
- 2) Di revocare l'avviso pubblico, pubblicato sul profilo di committente in data 22.8.2022, relativo al procedimento di gara di cui al precedente punto 1;
- 3) Di revocare i verbali di gara in data in data 29.09.2022 e terminata in data 6.10.2022 stabilendo che la proposta di aggiudicazione di cui al verbale in data 20.10.2022 viene revocata ed è pertanto inidonea a produrre effetti;
- 4) Di dare pertanto atto che, a seguito della presente revoca, le operazioni di gara risultano concluse;
- 5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e di darne contestualmente comunicazione via pec a tutti gli interessati;
- 6) Di riservarsi gli atti successivi e conseguenti alla presente determinazione;
- 7) Di dare atto che, non comportando la presente determinazione alcuna assunzione di spesa, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DANIELE ALDEGHERI